



COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno
Servizio Vigilanza e Protezione Civile
Piazza Europa. n. 1
Tel. 0828799206 – pmun@comune.oliveto-citra.sa.it



Ordinanza Sindacale

| | |
|--|---|
| N. 36 Data 21/11/2020 | Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE". |
|--|---|

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 3 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla G.U. del 27 04 2020;
- Il Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07/10/2020*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori*

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al DPCM 13 ottobre 2020, prevedendo ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato in data 26/10/2020 sulla G.U. n. 265;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato in data 04/11/2020 sulla G.U. n. 275;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 1° agosto 2020, del 12 agosto 2020, del 21 settembre 2020, del 25 settembre 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 ottobre 2020, del 4 novembre 2020 e del 13 novembre 2020;

Richiamata: l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale si stabilisce che:

- con decorrenza dal 16 e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;
- con decorrenza dal 16 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;
- sono consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità;

Preso atto che l'Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici della Regione, ha concluso che occorre proseguire in una stringente politica sanitaria di prevenzione e che occorre valutare l'apertura graduale delle scuole a condizione che si attivino azioni preventive di screening dei relativi contesti;

Considerato che sulla base dei dati comunicati all'Ente dal competente Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno, si continua a registrare un sensibile incremento del numero dei contagi sul territorio comunale;

Ritenuto che la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta a sola una parte della popolazione scolastica, potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico del Comune di Oliveto Citra, un incremento del rischio di contagio, derivante dalle maggiori occasioni di mobilità e socialità;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*;
- l'art. 54, commi 4 e 4-bis del TUEL, che rispettivamente prevedono:
c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
c. 4-bis - I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

Sentito il Centro Operativo Comunale (COC).

Dato atto che:

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90.

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo:

- di sospendere, con decorrenza immediata e fino al **7 dicembre 2020**, le attività didattiche **in presenza** delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Oliveto Citra, inclusi asili-nido e scuole dell'infanzia, fatte salve le attività amministrative indifferibili;

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - S.E. il Prefetto di Salerno;
 - Al Presidente della Regione Campania;
 - ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione;
 - Al Comando Polizia municipale di Oliveto Citra;
 - Al Servizio comunale Socio-Culturale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Contursi Terme;
 - Ai Dirigenti Scolastici;
 - Alla LA.S.A.T. s.r.l.;

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco *protempore*, Dr. Carmine Pignata.
- che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni;

Dalla Sede comunale, 21 novembre 2020

Il Sindaco

Dr. Carmine Pignata

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)